

Roma, 22 giugno 2006

**Circolare n.76/2006**

**Oggetto: Porti – Assetto contrattuale – Sentenza del Consiglio di Stato n.3450 del 9.6.2006.**

Secondo il Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello del Ministero dei Trasporti contro la sentenza del Tar Lazio n.10644/2003, il CCNL porti ha la stessa efficacia di qualsiasi altro contratto collettivo e pertanto non si applica genericamente a tutte le imprese che operano in ambito portuale ma solamente a quelle aderenti alle associazioni firmatarie.

La nuova sentenza sancisce definitivamente l'illegittimità della nota ministeriale del 17.2.2001: quella nota, basandosi su un'interpretazione estensiva dell'art.17 della legge n.84/94, considerava il contratto in questione come il *contratto unico di riferimento* per tutti i lavoratori portuali. E' stata viceversa confermata la tesi del Comitato Nazionale dell'Utenza Portuale secondo cui il citato art.17 si riferisce esclusivamente ai *lavoratori temporanei* (cioè ai dipendenti o soci delle ex compagnie portuali), per i quali sussiste l'esigenza di fissare un trattamento economico e normativo omogeneo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito come anche la procedura osservata per la stipula del CCNL porti non abbia rispettato i criteri indicati dalla legge n.84. Alla trattativa infatti parteciparono soltanto alcune delle organizzazioni imprenditoriali interessate alla disciplina del lavoro temporaneo, non essendo stati coinvolti né il Comitato Nazionale, né le altre associazioni rappresentative dell'utenza portuale (Fedespedi, Confitarma, Fedarlinea e Federagenti).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 17/2004 e 128/2003  
Allegato uno  
M/cp*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.3450 DEL 25 9 GIUGNO 2006**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

- sul ricorso in appello n. 11340/04, proposto da:  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

MARITTIMA SPEDIZIONI S.R.L. e ASCHERI & C. S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;  
COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEGLI UTENTI E DEGLI OPERATORI PORTUALI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Mattia Persiani e Filippo Satta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 47;

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gaudenzio Pierantozzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via degli Scipioni, n. 284;  
FILT-CGIL, FIT-CISL E UIL-TRASPORTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avv. Michele Miscione, Davide Montanari e Sergio Vacirca, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Roma, via Flaminia, n. 195;

e

- sul ricorso in appello n. 373/05, proposto da:  
FILT-CGIL, FIT-CISL E UIL-TRASPORTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, come sopra rappresentate, difese e domiciliare;

contro

MARITTIMA SPEDIZIONI S.R.L. e ASCHERI & C. S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;  
COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEGLI UTENTI E DEGLI OPERATORI PORTUALI, in persona del legale rappresentante in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, E UNITA' GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE E IL DEMANIO MARITTIMO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 3-ter, 25 novembre 2003, n. 10644;

visti i ricorsi in appello principale, con i relativi allegati;  
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, in entrambi i ricorsi in appello principale, e di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti nel ricorso in appello principale n. 11340/04;

visto il ricorso in appello incidentale di Associazione dei porti italiani-Assoporti, nel giudizio inerente il ricorso in appello principale n. 11340/04;

viste le memorie prodotte dalle parti;  
visti tutti gli atti delle cause;  
relatore all'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi gli avv. F. Satta e l'avv. G. Rossi per delega dell'avv. M. Persiani per il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, l'avv. G. Pierantozzi per l'Associazione dei porti italiani-Assoporti, nonché gli avv. M. Miscione, D. Montanari e S. Vacirca per Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti, e l'avv. dello Stato Aiello per il Ministero delle Infrastrutture;

ritenuto e considerato quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

1. Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto, dalla Marittima Spedizioni s.r.l., dalla Ascheri & C. s.r.l. e dal Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, avverso la nota del direttore dell'Unità di gestione infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione 7 febbraio 2001, n. DEM3/382. Con la nota veniva diramato alle Autorità portuali il testo del protocollo d'intesa e del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) unico, stipulati tra le organizzazioni sindacali, l'Assoporti e altri soggetti, ai sensi dell'art. 17, comma 13, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'art. 3 della l. 30 giugno 2000, n. 186.

Il primo giudice, innanzitutto, ha dato atto della rinuncia al ricorso da parte della Marittima Spedizioni s.r.l. e della Ascheri & C. s.r.l.. Così che il ricorso di primo grado è stato deciso solo con riguardo al Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali. Ha poi ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalle parti resistenti e ha affermato che:

a) l'art. 17 della l. n. 84/1994 regola solo il lavoro portuale temporaneo, con la conseguente impossibilità di trasmettere a lavoratori terzi le regole del loro C.C.N.L.;

b) non vi era la completezza degli stipulanti legittimati, occorrendo, invece, il consenso di tutte le parti sociali;

c) la disciplina contrattuale non può estendersi a tutti i lavoratori delle imprese comunque operanti in ambito portuale, ma solo a quelli temporanei.

2. La sentenza viene appellata, con il ricorso n. 11340/04, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i seguenti motivi:

1) ai sensi dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, la nota impugnata in primo grado, non avendo contenuto provvedimentale, non sarebbe impugnabile. Si tratterebbe, invero, di una mera presa d'atto dell'accordo tra le parti sociali, con cui si dà notizia dell'accordo stesso al fine di consentire che esso produca gli effetti previsti dalla legge; per la cui realizzazione non vi sarebbe bisogno dell'intermediazione di un provvedimento amministrativo;

2) inammissibilità del ricorso di primo grado poiché non si potrebbe portare all'esame del giudice amministrativo il contenuto di un accordo collettivo, che esula dalla sua giurisdizione;

3) l'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 riguarderebbe tutti i lavoratori portuali e non solo quelli a termine;

4) il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali sarebbe carente di legittimazione, in quanto collettore di interessi dei soggetti associati e non rappresentante della parte datoriale.

L'Associazione dei porti italiani-Assoporti ha proposto ricorso in appello incidentale per i seguenti motivi:

1) inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché:

1.1) si sarebbero fatte valere pretese non di competenza del giudice amministrativo, siccome attinenti alla rappresentanza di categoria e al contenuto riconosciuto dalle parti al contratto collettivo;

1.2) la successiva stipulazione del contratto collettivo avrebbe determinato carenza di interesse a impugnare la nota ministeriale, che si era richiamata al precedente protocollo d'intesa;

1.3) la detta nota non costituirebbe un atto impugnabile;

1.4) il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali non sarebbe stato legittimato;

2) infondatezza del ricorso di primo grado quanto al primo e al secondo motivo, poiché l'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 non si applicherebbe soltanto alla fornitura di lavoro temporaneo e non sarebbe vero che il Ministero dei trasporti e della navigazione non abbia invitato tutte le organizzazioni considerate rappresentative del settore.

3. La stessa sentenza viene appellata, con il ricorso n. 373/05, da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti per i seguenti motivi:

1) inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse ad agire dopo la rinuncia effettuata dalle due imprese operanti nel porto di Savona;

2) inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse ad agire, in quanto l'atto impugnato non avrebbe comunque conseguito effetti; carenza di motivazione;

3) non impugnabilità della lettera del direttore ministeriale, che non avrebbe natura di atto amministrativo né alcuna efficacia lesiva;

4) inammissibilità del ricorso di primo grado e non impugnabilità del provvedimento per mancanza di rilevanza esterna;

5) carenza di legittimazione attiva dell'unica parte attrice rimasta in giudizio (Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali);

6) insussistenza di obblighi procedurali ex art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994;  
7) il C.C.N.L. unico dei porti varrebbe per tutti i lavoratori delle imprese, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l. n. 84/1994.

4. Con riguardo al giudizio inerente il ricorso in appello principale n. 11340/04, si sono costituiti il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, l'Associazione dei porti italiani-Assoporti (che ha proposto ricorso in appello incidentale) e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti. Il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali si è costituito anche nel giudizio relativo al ricorso in appello n. 373/05. Lo stesso ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale in appello n. 11340/04 e, in via subordinata, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 per violazione degli artt. 3 e 39 della cost..

Il detto Comitato e l'Associazione dei porti italiani-Assoporti, quest'ultima nel solo giudizio relativo al ricorso in appello principale n. 11340/04, hanno depositato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le proprie difese. Il Comitato ha eccepito ulteriori ragioni di inammissibilità di tutti gli appelli proposti.

5. Preliminarmente, i ricorsi in appello devono essere riuniti siccome presentati avverso la medesima sentenza.

I gravami, compreso quello incidentale, sono infondati. Può prescindersi, pertanto, dall'esame delle eccezioni di inammissibilità degli appelli e della questione di costituzionalità sollevata dal Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali.

La norma di riferimento è data dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, dal titolo "Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo", che così prescrive:

"Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile".

Nella nota del Ministero dei trasporti e della navigazione, atto impugnato in primo grado, premesso che il giorno 21 dicembre 2000 si era svolta una riunione, promossa dal Ministero stesso di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tenuta presso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, veniva detto che:

a) alla riunione avevano partecipato rappresentanti di Assoporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uil, Fise e Asologistica;

b) nel corso della riunione le parti sociali avevano rappresentato di avere già avviato gli incontri volti a pervenire alla stipula del contratto collettivo unico nazionale di riferimento e che il 27 luglio 2000 era stato sottoscritto un protocollo di intesa (allegato) con cui si erano definite le parti del contratto collettivo relative al trattamento economico e alla classificazione del personale;

c) le parti sociali, nei giorni scorsi, avevano comunicato di avere concordato le ulteriori sezioni del C.C.N.L. del quale era in corso la scrittura definitiva, al fine di evitare ripetizioni ed errori materiali.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nella parte finale della detta nota, preso atto dell'avvenuta conclusione delle trattative volte a pervenire alla stipula del C.C.N.L. previsto dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, invitava le Autorità portuali e marittime "ad assumere l'unito protocollo d'intesa quale riferimento per l'inserimento negli atti di autorizzazione", ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l. n. 84/1994, "delle prescritte disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile".

Il contratto collettivo unico dei porti veniva stipulato il 1° febbraio 2001 tra le stesse parti che avevano sottoscritto il protocollo d'intesa del 27 luglio 2000.

6. La sezione ritiene, innanzitutto, che il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali fosse legittimato a proporre il ricorso in primo grado.

E' vero che si tratta di un'associazione di secondo grado, della quale possono fare parte le organizzazioni imprenditoriali a carattere nazionale che rappresentino utenti e operatori portuali (art. 2 dello statuto), e non di un'organizzazione diretta dell'utenza portuale. Ma il detto Comitato, essendo portatore dell'interesse delle singole associazioni che rappresenta, è pur sempre portatore dell'interesse dei soggetti aderenti alle associazioni medesime; così che costituisce una rappresentanza (non diretta) dell'utenza portuale, prevista dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 nell'ambito di quei soggetti tra i quali promuovere gli incontri volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. In quanto tale, il detto Comitato aveva la legittimazione all'azione proposta in primo grado, diretta a contestare il provvedimento finale di quella fase procedimentale rimessa al Ministero dei trasporti e della navigazione dal disposto del comma 13 del citato art. 17 (si veda anche il parere n. 696/2000 reso dalla sez. II di questo Consiglio nell'adunanza del 31 maggio 2000).

7. La nota ministeriale impugnata in primo grado, emessa in applicazione dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, avendo contenuto provvedimento, rappresentava un atto impugnabile.

Essa costituisce il provvedimento finale di quella fase procedimentale rimessa al Ministero dei trasporti e della navigazione, di promozione di specifici incontri, tra i soggetti indicati dalla norma medesima, volti a determinare la stipula del contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento; nel quale contratto dovrà essere previsto il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile dei lavoratori e dei soci lavoratori di cooperative, da garantire in virtù di apposite disposizioni che devono essere inserite, a cura delle autorità portuali o marittime, negli atti di autorizzazione e di concessione dalle medesime emanati.

Nella specie, il detto Ministero, invitando le autorità portuali ad assumere il protocollo d'intesa quale riferimento per l'inserimento negli atti di autorizzazione e concessione (da rilasciare ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l. n. 84/1994) delle disposizioni volte a garantire il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, ha attestato la conclusione della procedura che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e certificato la sua conformità con quella prevista dal secondo periodo del comma 13 dell'art. 17 della l. n. 84/1994; nonché ha, conseguentemente, invitato le autorità portuali a procedere a quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma 13 prendendo a riferimento il detto protocollo d'intesa. Il Ministero ha così qualificato quest'ultimo come il "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dal comma 13 del citato art. 17. Tra l'altro dando attuazione a quanto previsto nel protocollo d'intesa, secondo cui i soggetti sottoscrittori lo sottoporranno al Governo, insieme al C.C.N.L. nella futura stesura definitiva, affinché il Governo stesso <<prenda atto dell'avvenuta sottoscrizione del "contratto unico nazionale di riferimento" per i lavoratori dei porti (art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e che a detto contratto si farà riferimento per le normative afferenti i rapporti di lavoro di cui al campo di applicazione indicato nel presente protocollo". Il che evidenzia il particolare rilievo attribuito all'impugnata nota ministeriale.

Di qui il carattere provvedimentale della nota stessa, che conclude una fase procedimentale prevista dalla legge, e la sua contestabilità innanzi al giudice amministrativo per vizi di tipo procedimentale o per la non conformità alle disposizioni dell'art. 17 della l. n. 84/1994 e al modello prefigurato dal comma 13. Al vaglio del giudice amministrativo non è il contenuto di un accordo collettivo o la rappresentanza di categoria, ma la conformità alla legge dei provvedimenti amministrativi del Ministero e delle autorità portuali, emessi in applicazione dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994.

Non ha pregio la circostanza secondo cui la successiva stipulazione del contratto collettivo avrebbe determinato la carenza di interesse a impugnare in base al dedotto presupposto che la nota ministeriale si era richiamata al precedente protocollo d'intesa. Il C.C.N.L., infatti, è stato sottoscritto prima dell'emanazione della nota stessa e ha interamente recepito il contenuto del protocollo d'intesa.

Inoltre, l'invito rivolto dal Ministero risulta essere stato puntualmente osservato dalle autorità portuali. Il che avvalorata sia il carattere cogente dell'invito stesso sia la sua lesività e, conseguentemente, la sussistenza dell'interesse all'impugnazione.

8. La procedura prescritta dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 poteva riguardare soltanto il lavoro portuale temporaneo. Lo si deduce:

a) dal titolo del citato art. 17, che si riferisce alla "Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo";

b) dal comma 1 del citato art. 17, secondo cui "Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3";

c) dalle lett. a), c) e d) del comma 7 del citato art. 17, secondo cui, "Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

...c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997".

L'aver considerato come il "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 un accordo che attiene a tutti i lavoratori portuali, anziché solo a quelli temporanei, dà luogo a un vizio di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado; il quale, costituendo esercizio di potere, non lede situazioni di diritto soggettivo e non esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

9. La sezione rileva come Fedespediti, Confitarma, Fedarlinea e Federagenti, che rappresentano le imprese e l'utenza portuale, quest'ultima da intendersi come utenza dei porti e non di lavoro portuale temporaneo, nonché il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, non solo non hanno aderito al preteso "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" recepito dal Ministero, ma non sono stati nemmeno chiamati a partecipare agli "specifici incontri" previsti dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994 per la sua stipulazione. Ai quali incontri hanno preso parte i rappresentanti di Assoporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fise e Assologistica, i quali soltanto hanno sottoscritto sia il protocollo d'intesa sia il C.C.N.L. unico di riferimento dei porti.

Ne consegue la violazione dell'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994, il quale prescrive che gli specifici incontri debbano essere promossi fra "le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali". E' mancata, infatti, la partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali dei soggetti (lavoratori, imprese, utenti e autorità portuali) che operano nei porti; condizione essenziale perché possa riconoscersi a un accordo la qualifica di "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art. 17, comma 13, della l. n. 84/1994.

10. Pertanto, i ricorsi in appello principale e incidentale, previa riunione, devono essere respinti. Le spese del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio nei confronti degli appellati non costituiti.

#### Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, previa riunione, respinge i ricorsi in appello principale e incidentale.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Nulla spese nei confronti degli appellati non costituiti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia presidente  
Sabino Luce consigliere  
Carmine Volpe consigliere, estensore  
Luciano Barra Caracciolo consigliere  
Lanfranco Balucani consigliere

#### Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere Segretario

f.to Carmine Volpe f.to Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....09/06/2006.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642  
Il Direttore della Segreteria

**N.R.G. 11340/2004  
373/2005**

FF